PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0114(CNS)

13.9.2004

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio riguardante alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)
(COM(2004)0348 - SN 2057/2004 – C6-0041/2004 – 2004/0114(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Louis Bourlanges

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)
(COM(2004)0348 SN 2057/2004 – C6-0041/2004 – 2004/0114(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0348)[1],

– visto gli articoli 60 e 301 del trattato CE,

- visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0041/2004),

– visto l'articolo 41, paragrafo 4 del suo regolamento,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2004),

1. approva l'orientamento del Consiglio basata sulla proposta della Commissione COM(2004)0348;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Introduzione

1. Desideroso di sostenere la strategia del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia[1], il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva chiesto, il 28 agosto 2003, fra le altre cose agli "*Stati membri di prevedere di prendere misure nei confronti delle persone, gruppi e organizzazioni che aiutano gli accusati non ancora catturati a continuare a sottrarsi alla giustizia, soprattutto per impedire loro di viaggiare e per bloccare i loro averi.*" (Sesto considerando della risoluzione 1503 (2003)[2]

2. Poiché si tratta di una risoluzione che si basa sul Titolo VII della Carta delle Nazioni Unite[3] "AZIONE IN CASO DI MINACCIA CONTRO LA PACE, DI ROTTURA DELLA PACE E DI ATTO DI AGGRESSIONE", il Consiglio dell'Unione europea, nel maggio scorso, ha deciso una "posizione comune" che si iscrive nel quadro della politica estera e di difesa e attraverso la quale l'Unione si impegna a dar seguito alla richiesta del Consiglio di sicurezza. Nel progetto di "posizione comune" sono state indicate le prime persone i cui beni dovrebbero essere bloccati, mentre il Consiglio si riserva di aggiornare, con gli stessi mezzi, l'elenco, tenendo conto dei lavori del TPIY.

3. Poiché questa "Posizione comune" deve essere recepita nell'ordinamento comunitario come previsto dall'articolo 301 del TCE[4], la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che dispone il blocco dei beni su tutto il territorio comunitario. Trattandosi di una deroga al principio di libera circolazione dei capitali, la base giuridica è anche l'articolo 60, paragrafo 1 del TCE[5].

   Il regolamento si basa altresì sull'articolo 308 del trattato (potere implicito della Comunità) giacché, stando alla esegesi rigorosa fatta dal Consiglio, le misure previste dagli articoli 60 e 301 riguardano paesi terzi e non persone fisiche. Questa soluzione era stata già seguita in sede di adozione dei regolamenti (CE) 2580/2001/CE e 881/2002[6] riguardanti il blocco dei beni di organizzazioni terroristiche.

4. Il ricorso all'articolo 308 del TCE ha imposto la consultazione del Parlamento europeo e questa consultazione è stata decisa facendo appello alla procedura di urgenza prevista all'articolo 134 del regolamento interno, in vista di una votazione nella plenaria di settembre 2004.
   In occasione della consultazione del Parlamento sul progetto di regolamento, il Consiglio ha trasmesso pure il testo di orientamento, che aveva già definito in sede di

---

[1] Il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia è stato istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 sulla base del capitolo VII della Carta. Il mandato del TPIY è di perseguire le violazioni gravi del diritto umanitario internazionale perpetrate nella ex Iugoslavia dopo il 1° gennaio 1991.
[2] Documento accessibile nel sito: http://www.un.org/french/docs/cs/, rubrica "Risoluzioni".
[3] Cfr.: http://www.un.org/french/aboutun/charte/index.html
[4] *"Articolo 301. Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie."*
[5] *"Articolo 60, paragrafo 1. Qualora, nei casi previsti dall'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti".*
[6] Pubblicate rispettivamente nella GU L 344, del 28.12.2001 pag. 70 e nella GU L 139, del 29.5.2002, pag. 9.

esame della proposta della Commissione.

Osservazioni sul merito delle proposte presentate al PE

L'iniziativa del Consiglio completa altre misure già adottate dal Consiglio per bloccare la circolazione degli accusati ricercati da 10 anni dal TPIY[1].

Quanto alla forma, sia il progetto della Commissione sia l'orientamento del Consiglio, che introduce soltanto modifiche limitate, riflettono i modelli di disposizione di cui alle "*linee direttrici riguardanti l'applicazione e la valutazione di misure restrittive (sanzioni) nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE"* adottate dal Consiglio il 3 dicembre scorso[2], sulla base della sua esperienza pluriennale in tale settore.

Ciò vale in particolare per la definizione di "fondi" e di risorse economiche e soprattutto per i tipi di deroghe ammissibili per motivi umanitari, sulle quali il Parlamento europeo si era particolarmente concentrato durante l'esame di misure analoghe riguardanti il blocco dei fondi appartenenti a organizzazioni terroristiche[3].

Giova sottolineare che il regolamento riconosce un ruolo significativo alla Commissione[4], la quale dovrà aggiornare:

- su indicazione del Consiglio, l'elenco delle persone i cui beni dovrebbero essere bloccati (allegato 1)
- su indicazione degli Stati membri, l'elenco delle autorità che possono decidere in materia di deroghe specie a fini umanitari (allegato 2).

Le informazioni relative alle sanzioni finanziarie saranno rese accessibili a tutti e in particolare agli istituti bancari, soprattutto mediante un elenco generale delle persone e dei beni colpiti da questo tipo di sanzione[5].

---

[1] Posizione comune 2003/280/CFSP, GU L 101, del 23.4.2003, pag. 22 rinnovata l'anno successivo dalla posizione comune 2004/293/CFSP, GU L 94, del 31.3.2004, pag. 65. Quest'ultima è stata completata dalla decisione del Consiglio 2004/528/CFSP, GU L 233, del 2.7.2004, pag. 15.

[2] Accessibile all'indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/03/st15/st15579.fr03.pdf

[3] Cfr. in particolare:
- parere del 13.12.01 sul progetto di regolamento del Consiglio riguardante l'adozione di misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone e organismi nel quadro della lotta contro il terrorismo (4765/3/2001 - C5-0665/2001 - 2001/0228(CNS)), http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+20011213+ITEMS+DOC+XML+V0//FR&LEVEL=3&NAV=X
- le risoluzioni approvate il 7.02.02: (P5_TA(2002)0055) Risoluzione del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio del 27 dicembre 2001 riguardante misure di lotta contro il terrorismo e (P5_TA(2002)0055) Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi compiuti nel 2001 nell'applicazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia previsto all'articolo 2, quarto trattino del TUE
- il parere approvato l'11.04.02 sulla proposta riguardante il blocco dei beni delle persone appartenenti alla rete terroristica di Al-Qaida (COM(2002) 117 - C5-0132/2002 - 2002/0059(CNS))

[4] La Commissione gestisce già la maggior parte delle attività esecutive; in proposito, confronta la documentazione all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm

[5] Cfr.: http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm.
Questo elenco è stato redatto in collaborazione con: BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION, EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP, EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS, EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS et EUROPEAN ASSOCIATION OF PUBLIC BANKS AND FUNDING AGENCIES

Dal punto di vista procedurale, visto che il Parlamento è stato investito del compito di occuparsi di due testi riguardanti lo stesso argomento, la commissione parlamentare dovrà decidere quale dei due testi auspica che venga approvato come testo di base da presentare in plenaria (applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento[1]. Considerato che il testo di orientamento del Consiglio è il più recente ed è quello disponibile in tutte le lingue, si propone di adottarlo come testo di base.
Tenuto conto delle osservazioni già formulate, il testo potrebbe essere approvato senza emendamenti con una procedura semplificata, a norma del disposto combinato degli articoli 43 e 131 del regolamento.

[1] *"Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi".*

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio riguardante alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)
Riferimenti	(COM(2004)0348 – C6-0041/2004 – 2004/0114(CNS))
Base giuridica	art……CE#
Base regolamentare	art. 51, 43 e 131
Consultazione del PE	##
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	## ##
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	## ##
Pareri non espressi Decisione	## ##
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	## ##
Relatore(i) Nomina	◄##► ##
Relatore(i) sostituito(i)	##
Procedura semplificata Decisione	## ##
Contestazione della base giuridica Parere JURI	## ##
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	## ##
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo Decisione in Aula	 ##
Consultazione del Comitato delle regioni Decisione in Aula	 ##
Esame in commissione	##
Approvazione	##
Esito della votazione finale	favorevoli: ## contrari: ## astensioni: ##
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	##
Supplenti presenti al momento della votazione finale	##
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	##
Deposito - rif. ##	##
Osservazioni	##